

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Ipotesi di accordo di contrattazione decentrata integrativa per l'attribuzione del trattamento economico accessorio collegato alla performance, nonché per la determinazione della retribuzione di risultato del personale della categoria D titolare di incarichi di A.P. e P.O. –Anno 2014

Il giorno 23 luglio 2015, presso la sede della Giunta regionale del Lazio, i rappresentanti delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale ivi compresi i rappresentanti R.S.U.

premessato che

- ai sensi dell'art. 31, comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse destinate alla contrattazione decentrata devono essere quantificate annualmente dagli enti;
- che con determinazione G01751 del 24 febbraio 2015 l'amministrazione ha proceduto, in via provvisoria, alla quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione decentrata per il personale del Comparto Giunta, la cui definizione è subordinata al definitivo esito dei rilievi ispettivi formulati in sede di verifica amministrativo contabile del MEF-RGS, nonché dalle procedure mdi attuazione dell' art. 4 del decreto legge n. 16/2014;
- che sono in corso di definizione le procedure per la quantificazione delle risorse derivanti dai risparmi aggiuntivi conseguiti dal "*Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016*", in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011;
- l'art. 4 del CCNL del 1° aprile 1999, dispone che in ciascun ente le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art.17;
- l'art. 10 del CCNL 31.3.1999 disciplina i criteri e le modalità relative alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi per le posizioni organizzative (P.O.);
- l'art. 10 del CCNL 22.1.2004 disciplina i criteri di conferimento e revoca degli incarichi per le alte professionalità (A.P.), nonché le modalità relative alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei predetti incarichi;
- ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9 maggio 2006, le risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività, anche pluriennali, e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati;

- l'art. 18 del CCNL del 6 luglio 1995, come sostituito dall'art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004, espressamente dispone che l'attribuzione dei compensi di produttività debba essere correlata a effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
- le risorse del “*Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività*” per l'anno 2014 ricomprendono quelle al medesimo trasferite ai sensi dell' art. 1 della legge 24 novembre 2014, n. 12, fatta salva la loro integrazione all'esito delle procedure di quantificazione e certificazione risorse derivanti dai risparmi aggiuntivi conseguiti dal “*Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016*”, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011;

considerato che

- con delibera n. 662 del 14 ottobre 2014 concernente ‘Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni’, la Giunta regionale ha dato applicazione al “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”;
- il richiamato *Sistema di misurazione e valutazione della performance* prevede che l'accesso alla premialità, ossia al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, è regolato secondo un principio di proporzionalità in base al punteggio finale conseguito all'esito delle verifiche annuali, per cui:
 - al di sotto della soglia minima di 60 punti non è consentito l'accesso al trattamento accessorio;
 - alla soglia minima di 60 punti corrisponde una quota predefinita del trattamento accessorio;
 - al di sopra della soglia minima di 60 punti il trattamento accessorio è incrementato, rispetto alla quota fissata per la soglia minima, in una misura percentuale predefinita per ogni punto in più da 60 punti a 100 punti;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

- ✓ di approvare la tabella (allegato n. 1) riguardante la definizione delle percentuali per l'accesso alla premialità e la corresponsione del trattamento economico accessorio, da collegare alla performance individuale sulla base di quanto previsto dal nuovo “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*” approvato con DGR n. 662 del 14 ottobre 2014, da applicare al personale delle categorie A, B, C e D non titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, nonché alla retribuzione di risultato degli incarichi conferiti per le posizioni organizzative (P.O.) e per la valorizzazione delle alte professionalità (A.P.);
- ✓ l'attribuzione della retribuzione di risultato del personale di categoria D titolare di incarichi di posizioni organizzative (P.O.) e per la valorizzazione delle alte professionalità (A.P.), relativa all'anno 2014, nella misura del 10% della retribuzione di posizione attribuita,

all'esito delle procedure di valutazione annuale effettuate sulla base dei criteri e delle procedure previste dal "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati" di cui alla DGR n. 662 del 14 ottobre 2014;

- ✓ l'erogazione di tali emolumenti è, in ogni caso, subordinata all'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie che potranno essere acquisite al "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" unicamente all'esito delle procedure di quantificazione e certificazione, da parte del "Collegio dei revisori dei conti", dei risparmi aggiuntivi conseguiti dal "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016", in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011.

Il presente accordo di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004, è inviato alla Giunta regionale con apposito schema di deliberazione per l'autorizzazione alla definitiva sottoscrizione.

Il Presidente della delegazione di Parte Pubblica

La delegazione di Parte Sindacale

CGIL FP _____

CISL FP _____

UIL FPL _____

C.S.A. _____

DiCCAP _____

RSU _____
